

**ACCORDO CONTRATTUALE FRA L'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E HUMANITAS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE PSICHIATRICHE SOCIO RIABILITATIVE EXTRAOSPEDALIERE A CARATTERE RESIDENZIALE (SRP2A e SRP2B) EROGATE PRESSO VARIE STRUTTURE DI PROPRIETÀ DELLA COOPERATIVA SITUATE NEL COMPRESORIO DELLA PROVINCIA DI PRATO. DECORRENZA DAL 01/01/2024 AL 31/12/2026.**

L'anno duemila ventiquattro (2024) nel mese e nel giorno dell'ultima firma digitale apposta,

#### **TRA**

- **Azienda USL Toscana Centro**, di seguito denominata "Azienda", codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova n. 1, nella persona della Dott.ssa Cristina Maggini non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della S.O.S.D. Servizi Amministrativi per Territorio e Sociale Prato e Pistoia, delegata alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. 1483 del 29.12.2023;

#### **E**

- **Humanitas Società Cooperativa Sociale**, Codice Fiscale 01953700489 e Partita IVA 00276220977, con sede legale in Prato, Via Nazario Sauro n. 11, nella persona del suo Legale Rappresentante, Dott. Alessio Nincheri,, domiciliato per la carica presso la sede legale della Cooperativa; *il medesimo dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità, che non si trova in nessuna condizione di incompatibilità e conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 4 della legge n. 412/91, e della legge n. 662/96, e successive modificazioni;*

#### **VISTI**

- Il D.LGS. 502 del 30/12/1992 e s.m.i.;
- l'art. 8-bis comma 3 del D.LGS 229/1999 e s.m. i.; ove si prevede che "la realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie, l'esercizio di attività sanitarie per conto del SSN e l'esercizio di attività sanitaria a carico del SSN sono subordinate, rispettivamente, al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 8-ter, all'accreditamento istituzionale di cui all'art. 8 quater nonché della stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies...";
- la L.R. n. 51 del 05/08/2009 "Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento";
- il D.P.G.R. n. 79/R del 17/11/2016 "Regolamento di attuazione della L.R. 5 agosto 2009 n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie)";

- Regolamento 16 settembre 2020, n. 90/R “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. Modifiche al regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 , approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016, n. 79. Revoca DPGR n. 85/R dell'11 agosto 2020;
- il DPCM 12/01/2017 con cui sono stati definiti e aggiornati i Livelli essenziali di Assistenza di cui all'art. 1 comma 7 del D.LGS 502/92, in particolare l'art. 26 e l'art. 33 “Assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con disturbi mentali
- la DGRT n. 504 del 15/05/2017 di recepimento del DPCM 12/01/2017;
- Il Piano Nazionale di Azioni per la Salute Mentale (PANSM), approvato dalla Conferenza Stato – Regioni nella seduta del 24 gennaio 2013;
- l’Intesa tra Governo, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, gli Enti locali e le Comunità montane sul documento concernente “Strutture residenziali psichiatriche n. 13/054/CR7A/C7 rep. Atti 116/LU del 17/01/2013;
- la DGRT 1127 del 09/12/2014 su parametri strutturali e organizzativi delle strutture residenziali psichiatriche;
- il Piano Sociale Sanitario Integrato Regionale 2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio Regionale del 9/10/2019, n.73, in particolare il FOCUS 3 “*Dedicato alla Salute Mentale*”;
- la Deliberazione ANAC n. 371 del 27/07/2022 recante ad oggetto “Nuovo aggiornamento della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, già aggiornata con delibera n. 556 del 31 maggio 2017”;
- il GDPR n. 679/2016 (Regolamento UE 2016/679) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito anche solo “GDPR”;
- il D.LGS n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" come novellato dal D.LGS n. 101/2018 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”
- l’art. 28, primo paragrafo del Regolamento europeo 2016/679/UE che prevede: “Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare del trattamento, quest’ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato;

## **PREMESSO**

- che il presente accordo contrattuale si colloca nell’ambito della programmazione regionale dell’assistenza ai soggetti con patologia psichiatrica, nel rispetto delle risorse disponibili e della programmazione aziendale e zonale di cui al Titolo III - capo III della L.R. n. 40/2005 e success. modif. e integr.;
- che l’Azienda è competente in materia di erogazione di prestazioni sanitarie e si assume i relativi oneri;
- che le problematiche connesse alla patologia psichica implicano - per la loro complessità - un approccio che non può essere di natura esclusivamente specialistica ma che deve ampliare la prospettiva dal singolo individuo alla famiglia, alle persone che lo circondano ed all’ambiente di vita;
- che le strutture che intrattengono rapporti convenzionali con gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale sono presidi del medesimo;

- che Humanitas Società Cooperativa Sociale è in possesso dei requisiti previsti dall’accreditamento regionale per l’erogazione di prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale;
- che alla Humanitas Società Cooperativa Sociale, gestore della Strutture e dei Servizi oggetto del presente contratto, non è stata irrogata alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari di cui al D.Lgs 231/2001 che impediscono di contrattare con gli Enti Pubblici;
- che Humanitas Società Cooperativa Sociale, gestore delle Strutture e dei Servizi oggetto del presente contratto , è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 68/99;
- che ognuno dei Regolamenti interni alle singole Strutture recepisce tutte le indicazioni previste dal Decreto del Presidente della Giunta regionale 11 novembre 2016, n.79/R, così come novellato dal Regolamento 16 settembre 2020, n. 90/R e tutte le eventuali ulteriori indicazioni previste da normative in vigore nel periodo di validità della presente convenzione;
- che tra l’Azienda USL Toscana Centro e Humanitas Società Cooperativa Sociale intercorre già un rapporto convenzionale dall’anno 2014;
- che il Direttore della UFC Salute Mentale Adulti di Prato ha espresso la necessità di rinnovare la convenzione con il gestore della Strutture Residenziali psichiatrico-riabilitative gestite da Humanitas Società Cooperativa Sociale ed ubicate nell’ambito territoriale della provincia di Prato, in quanto non presenti sul territorio pratese altre strutture con caratteristiche idonee a soddisfare il fabbisogno di assicurare agli adulti, con situazione psicopatologica in via di stabilizzazione o stabilizzata, la possibilità di un sostegno comunitario estensivo con adeguato supporto educativo, formativo, psicologico e medico, in particolare nelle fasi di uscita dalle comunità ad alta intensità assistenziale, e/o come sostegno alle famiglie di origine, al fine di prevenire esiti negativi dal punto di vista di integrazione sociale o di comportamenti devianti o antisociali, anche gravi;
- che il Direttore Zona Distretto/SdS Area Pratese e il Direttore Sanitario della Azienda USL Toscana centro hanno espresso parere favorevole alla stipula della presente convenzione e hanno sottoscritto la relativa scheda di fabbisogno, conservata agli atti;
- che in detta scheda di fabbisogno viene altresì espressa la necessità di continuità dell’attuale servizio di residenzialità, assistenza e riabilitazione individuale per soggetti psichiatrici in carico prioritariamente alla UFC Salute Mentale Adulti di Prato, afferente del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze dell’Azienda USL Toscana Centro;
- che le capacità ricettive delle singole strutture sono indicate al successivo art. 1 del presente atto;

**TANTO PREMesso SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. Le parti convengono che sono oggetto della presente convenzione:
  - 2.1. l’erogazione di trattamenti terapeutici-riabilitativi e socio-riabilitativi a favore di soggetti adulti presso le Strutture residenziali di Humanitas Società Cooperativa Sociale, qualificate ai sensi del DPGR n 79/R del 17 novembre 2016 così come novellato dal Regolamento 90/R del 16 settembre 2020, di seguito elencate con la rispettiva capacità ricettiva:

<b>Denominazione</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Autorizzazione/Posti</b>	<b>Accreditamento</b>
Casa Famiglia “La Locomotiva” – Via Roma n. 445, Prato	Residenziale SRP 2.A	Comune di Prato atto n. 221347 del 06/10/2023 Posti: <b>10</b>	Regione Toscana Decreto Dirigenziale n.22538 del 24/10/2023

Casa Famiglia "Camerata" – Via Vergheretana n. 173, Carmignano	Residenziale SRP 2.A	Comune di Carmignano atto n.5573 del 12/4/2012 Posti: <b>6</b>	Regione Toscana Decreto Dirigenziale n.22538 del 24/10/2023
Villa "Garolle" – Via degli Asinai n. 10 Carmignano	Residenziale SRP 2.A	Comune di Carmignano atto n. 1/2023 del 03/10/2023 Posti: <b>10</b>	Regione Toscana Decreto Dirigenziale n.22538 del 24/10/2023
Casa Famiglia "Michele" – Via del Concone n. 2, Poggio a Caiano	Residenziale SRP 2.B	Comune di Poggio a Caiano atto n. 5379 del 6/4/2012 Posti: <b>5</b>	Regione Toscana Decreto Dirigenziale n.22538 del 24/10/2023

3. Humanitas S.C.S. garantisce i servizi oggetto del presente contratto con propria e idonea dotazione organica di personale che dovrà essere qualificato secondo la normativa vigente.
4. Il servizio è rivolto prioritariamente ad utenti delle Unità Funzionali Complesse Salute Mentale Adulti (UFCSMA) della Zona Distretto Pratese e delle Zone Distretto del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze dell'Azienda USL Toscana Centro.
5. Nel caso di posti vacanti, la Cooperativa può ospitare utenti provenienti dall'ambito territoriale dell'intera Azienda USL Toscana Centro, di altre AASSLL della Toscana, da altre Regioni previa autorizzazione del Responsabile per gli aspetti professionali del contratto come disciplinato all'Art. 3.
6. L'Azienda utilizza i posti residenziali autorizzati esclusivamente in base al bisogno e senza alcun vincolo nei confronti della Cooperativa.

## **ART. 2 - TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ E DOTAZIONE DI PERSONALE**

1. Per i posti autorizzati oggetto del presente accordo, indipendentemente dall'occupazione degli stessi, le Strutture assicurano l'erogazione delle prestazioni secondo i requisiti indicati nel Regolamento n.79/R del 17/11/2016 così come novellato dal Regolamento 90/R del 16 settembre 2020, e nell'atto di accreditamento rilasciato dalla Regione Toscana.
2. Con la sottoscrizione del seguente accordo, la Cooperativa mette a disposizione la seguente dotazione organica parametrata su n.7 posti:
  - Residenziale SRP 2A:
    - n.2 ore settimanali di direttore sanitario;
    - n.70 ore settimanali di Educatore Professionale;
    - n.42 ore settimanali di Educatore Professionale Coordinatore;
    - n.170 ore settimanali di Operatore Socio-Sanitario sulle 24 ore;
    - n.42 ore settimanali di Operatore Socio-Sanitario per reperibilità con obbligo residenza in struttura (art.57 Ccnl Cooperative sociali 2017-2019);
    - n.4 ore settimanali Psicologo/Psicoterapeuta;
    - n.2 ore settimanali Infermiere;
    - n.12 ore settimanali di Tecnici di Laboratorio
  - Residenziale SRP 2B:
    - n.2 ore di direttore sanitario;
    - n.25 ore settimanali di Educatore Professionale;
    - n.32 ore settimanali di Educatore Professionale Coordinatore;
    - n.70 ore settimanali di Operatore Socio-Sanitario;
    - n.3 ore settimanali Psicologo/Psicoterapeuta;
    - n.1 ore settimanali Infermiere;
    - n.4 ore settimanali di Tecnici di Laboratorio

3. Il Direttore Sanitario svolge le funzioni previste dalla legge e dai regolamenti vigenti. In particolare, svolge i seguenti compiti:

- Collegamento con i servizi invianti;
- Raccordo tecnico-organizzativo e sanitario;
- Coordinamento dell'equipe di Struttura in collaborazione con il Coordinatore dell'Area e con il Coordinatore Educativo, intendendo con Struttura l'Area Psichiatrica della Coop Humanitas.
- Responsabile del regolare svolgimento del servizio;
- Referente per emergenza da Covid-19.

Qualora il Referente Covid non coincida con il Direttore Sanitario il Consorzio si impegna a mettere a disposizione tale figura professionale e a comunicarne il nominativo alla UFCSMA inviante ed al Responsabile del contratto per gli aspetti sanitari.

4. Le Strutture possono avvalersi di personale volontario e/o del Servizio Civile nazionale e regionale. Ove presente, il personale volontario deve essere adeguatamente formato, prima della presa di servizio presso la struttura. Nel caso di impiego di volontari Humanitas S.C.S. garantisce la loro regolare copertura assicurativa sollevando espressamente l'Azienda USL TC da qualsiasi responsabilità per gli eventuali danni conseguenti.

5. La Cooperativa deve, altresì, garantire adeguata attività di formazione al personale dipendente impiegato nella struttura, sulla base di necessità di aggiornamento/approfondimento delle competenze tecnico-professionali e nel rispetto dei relativi CCNL di categoria come disposto all'Art.6

6. Le Strutture garantiscono le seguenti attività:

- servizio residenziale (vitto, alloggio, assistenza di base);
- interventi riabilitativi individuali e di gruppo;
- rapporti con i familiari di riferimento degli ospiti eventualmente prevedendo l'attivazione di gruppi;
- promozione del reinserimento sociale;
- colloqui individuali;
- verifiche almeno trimestrali con operatori del servizio inviante sull'andamento del PTRI - Progetto Terapeutico Riabilitativo Individuale;
- monitoraggio della terapia farmacologica e dei suoi effetti collaterali, qualora presente;

7. L'Azienda è esonerata da ogni obbligo nei confronti della struttura per l'attività eseguita oltre il volume indicato nel presente articolo e oltre i volumi finanziari assegnati al successivo art. 7.

### **ART. 3 - MODALITÀ DI ACCESSO, PROROGHE E DIMISSIONE**

1. Come previsto dall'art. 1 del presente accordo, i posti autorizzati sono prioritariamente destinati a utenti residenti nell'ambito territoriale della Zona Distretto Pratese e in carico alla Unità Funzionali Complessa Salute Mentale Adulti di Prato (UFCSMA). Possono usufruire del servizio anche utenti di altre UFSMA delle Zone Distretto dell'Azienda USL Toscana Centro e, in subordine, di altre Aziende Sanitarie. Quando si rende disponibile un posto, l'UFCSMA di Prato può occupare il posto entro 15 giorni; trascorso tale termine la Cooperativa può occupare il posto previa autorizzazione del Responsabile professionale del contratto.

Tutte le ammissioni devono essere autorizzate dal responsabile della Unità Funzionale Complessa Salute Mentale Adulti di Prato quale Responsabile professionale del presente accordo, che valuta la congruità della proposta di inserimento rispetto alle caratteristiche e alle finalità della struttura. L'ammissione deve essere comunicata dalla Cooperativa, per e-mail, anche alla Struttura Amministrativa della Azienda Sanitaria territorialmente competente.

2. L'inserimento nella Struttura è subordinato:
  - alla definizione di un Progetto Terapeutico Riabilitativo Individuale (PTRI) indicante finalità e obiettivi dell'inserimento residenziale;
  - alla comunicazione da parte dell'ufficio amministrativo dell'Azienda USL competente per territorio, dell'autorizzazione all'inserimento dell'utente con la quale l'Azienda Sanitaria si impegna al pagamento della retta, a seguito del progetto terapeutico predisposto dalla UFSMA di residenza.
3. Una volta rilasciata l'autorizzazione amministrativa, l'inserimento in struttura deve avvenire in tempi brevi e comunque non oltre 15 giorni dal ricevimento di detta autorizzazione. La retta decorre dal giorno in cui l'utente è inserito in struttura. La struttura non può iniziare il trattamento fino a data successiva a quella di autorizzazione all'ammissione.
4. La struttura accoglie l'ospite dandone comunicazione all'UFSMA e ai Servizi Amministrativi dell'Azienda competenti per territorio, entro 5 giorni lavorativi dall'inserimento. La comunicazione suddetta può essere trasmessa mediante posta elettronica (e-mail) ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC).
5. I Servizi inviati potranno modificare, mantenere, o sospendere l'inserimento oppure procedere alla dimissione dell'ospite per assegnazione a diverso progetto terapeutico.
6. Il Responsabile della struttura, con motivate argomentazioni, può segnalare al Direttore dell'UFC Salute Mentale Adulti inviante o suo delegato, la non opportunità a proseguire la permanenza in struttura dell'assistito.
7. La struttura deve notificare ai Servizi Amministrativi dell'Azienda competenti per territorio la data effettiva di dimissione dell'assistito nel termine di cinque giorni dalla cessazione del trattamento.
8. La struttura deve altresì notificare tempestivamente all' UFSMA inviante eventuali allontanamenti non concordati degli utenti e altri eventi di rilevanza clinica (ad esempio, crisi comportamentali, reazioni avverse ai farmaci, insorgenza ex novo di sintomi clinicamente rilevanti).
9. Per i ricoveri ospedalieri la comunicazione deve essere data immediatamente al Direttore dell'UFC Salute Mentale Adulti ed entro cinque giorni dalla data di detto ricovero all'ufficio amministrativo di riferimento territoriale.
10. Almeno ogni 6 mesi i competenti servizi dell'Azienda che hanno richiesto il trattamento effettuano verifiche sullo stato di attuazione del progetto individuale predisposto ed autorizzano eventuali proroghe al trattamento, la durata del quale non potrà superare il termine previsto dal DGRT n.79/R del 11 novembre 2016 (n.36 mesi prorogabili per altri 12 mesi per SRP.2; n.36 mesi prorogabili per SRP.3).

#### **ART. 4 - MODALITÀ OPERATIVE**

1. La Cooperativa deve tenere una cartella clinica individuale per ogni utente, contenente, oltre a copia della Scheda di Inserimento, la scheda farmacologica laddove prevista, il PTRI e tutta la documentazione clinica dell'utente medesimo. Detta cartella clinica può essere anche informatizzata e accessibile dall'esterno, purché sia adeguatamente garantita la protezione dei dati personali e particolari a norma del GDPR n. 679/2016 (Regolamento UE 2016/679).
2. La Cooperativa garantisce all'ospite la fruizione dei servizi nel rispetto dei ritmi di vita, dei desideri, aspirazioni e abitudini dello stesso, compatibilmente con quanto stabilito nel PTRI, mantenendo e sviluppando le relazioni con i familiari.
3. La Cooperativa si impegna a disciplinare i rapporti con l'assistito, nel Regolamento e nella Carta dei Servizi, strumenti di comunicazione e trasparenza che la stessa dovrà predisporre e aggiornare coerentemente con i servizi offerti e che dovrà rendere pubblici.
4. L'ospite di ogni Struttura usufruisce delle prestazioni sanitarie previste dal Servizio Sanitario Nazionale, organizzate sul territorio in base alla programmazione regionale e locale.

5. La Cooperativa si impegna altresì, a dare attuazione agli interventi previsti dal PTRI e a redigere ed attuare in collaborazione con l'equipe territoriale di riferimento il programma di trattamento per i pazienti inseriti in strutture residenziali e ad assicurare all'assistito la fruizione di attività di socializzazione, prevenzione, cura e riabilitazione.
6. La Cooperativa si impegna a mantenere rapporti di stretta collaborazione con i Servizi invianti e a comunicare tempestivamente le variazioni più significative dello stato di salute degli utenti e l'eventuale aggravamento.
7. Inoltre, la Cooperativa è tenuta :
  - a garantire le funzioni di interpretariato e mediazione culturale per gli utenti non italofoini;
  - in caso di necessità, a chiamare il medico curante dell'assistito o il medico della continuità assistenziale o la Centrale Operativa del 118;
  - a curare la corretta alimentazione degli ospiti ed eventualmente a seguire la dieta prescritta all'assistito dal medico curante o dal medico specialista;Tutte le attività e gli interventi di cui sopra devono essere registrati nella cartella clinica individuale.
8. Non si considera interruzione del percorso terapeutico l'eventuale ricovero ospedaliero, di cui il Responsabile della Struttura o il personale della Cooperativa dovrà dare tempestiva comunicazione alla UFC Salute Mentale Adulti inviante e al Servizio amministrativo competente per territorio ovvero all'Azienda Sanitaria di residenza dell'assistito.
9. Il monitoraggio di tutte le attività previste e della distribuzione delle risorse assegnate viene svolto in costante collaborazione tra l'UFSMA di Prato e la Cooperativa.

## **ART 5 - ELENCO DEL PERSONALE**

1. La Cooperativa, al momento della stipula del presente contratto, consegna all'Azienda Sanitaria l'elenco e la qualifica del personale operante al suo interno; di ciascun operatore deve essere inviato il curriculum, da cui si evincano chiaramente i titoli di studio e l'iscrizione all'albo professionale di pertinenza, il Codice Fiscale, nonché l'indicazione circa il rapporto di lavoro, subordinato o di altra forma legale di idonea collaborazione. In tale elenco viene indicato il personale che ha scelto di esercitare anche in regime di libera professione. Eventuali modifiche debbono essere comunicate all'Azienda tempestivamente.

## **ART. 6 – FORMAZIONE**

1. La Cooperativa si impegna a effettuare per tutto il personale impiegato nei servizi della convenzione attività formative che mirino a far acquisire le informazioni e le metodologie indispensabili per un corretto operare in ambito sanitario.
2. Per la finalità di cui al comma 1 la Cooperativa presenta annualmente un Piano di Formazione inerente alle attività oggetto della presente convenzione (a titolo esemplificativo: riabilitazione psichiatrica, promozione della salute mentale di comunità etc.) e si impegna a fornire, alla fine di ogni anno, all'Azienda le evidenze dell'effettiva attuazione dei corsi di formazione e della partecipazione del personale impiegato.

## **ART. 7 - IMPORTO DELLA RETTA E BUDGET DI SPESA**

1. Per le prestazioni residenziali di cui alla presente convenzione, la struttura riceve un corrispettivo (retta giornaliera) dovuto per il posto occupato, il quale è composto da un'unica quota sanitaria omnicomprensiva e a totale carico dell'Azienda.
2. La retta giornaliera residenziale con frequenza sulle 24 ore è differenziata per intensità del trattamento erogato. In particolare:
  1. Struttura di tipo SRP 2.A: € 173,91+ aliquota IVA al 5%
  2. Struttura di tipo SRP 2.B: € 126,48+ aliquota IVA al 5%

3. Il costo complessivo annuale per tutte le Strutture residenziali elencate nell'ART.1 del presente atto, non può superare l'importo di € 1.881.231,90 + aliquota I.V.A. 5%.
4. L'utilizzo dei posti letto previsti nel presente accordo non costituisce vincolo ma una possibilità per l'Azienda e resta inteso che l'attivazione degli inserimenti residenziali è pertinenza dell'Azienda la quale valuterà la sussistenza delle condizioni per disporre l'utilizzo dei posti letto. L'Azienda è tenuta, di conseguenza, solo al pagamento della tariffa giornaliera per i giorni di effettiva presenza.

#### **ART. 8 - RICOVERO OSPEDALIERO ED ALTRE ASSENZE**

1. L'ospite di ogni Struttura ha diritto alla conservazione del posto a seguito di ricovero ospedaliero, per un massimo di 30 giorni continuativi; in questo periodo non viene corrisposta la retta giornaliera.
2. In caso di assenza dalla struttura per motivi personali/familiari per un massimo di 15 giorni consecutivi, preventivamente autorizzati dall'Azienda Sanitaria, ovvero di allontanamento volontario e non autorizzato dalla Struttura residenziale non superiore a 7 giorni, la retta giornaliera residenziale viene decurtata del 30% per ogni giorno di assenza. Oltre i suddetti limiti di 15 e 7 giorni, nulla è dovuto alla Cooperativa.
4. La retta intera è nuovamente corrisposta dal giorno di reinserimento presso la Struttura.
5. La motivazione delle assenze, previste dal presente articolo, deve essere indicata esplicitamente nel prospetto presenze degli utenti, sottoscritto ai sensi dell'art 47 del DPR 445/2000, dal Direttore Sanitario di ogni Struttura o da altro Responsabile individuato. La Cooperativa è tenuta a inviare tali comunicazioni mensilmente al Direttore dell'UFC Salute Mentale Adulti e ai Servizi Amministrativi dell'Azienda competenti per territorio.

#### **ART. 9 - RISPETTO NORMATIVA VIGENTE**

1. Le attività all'interno delle strutture devono essere condotte nel pieno rispetto della legge sulla trasparenza (D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 e ss.mm.ii), sul procedimento amministrativo (Legge n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii), sul trattamento dei dati personali e della normativa in materia di protezione dei dati personali (D.LGS 196/03 così come novellato dal D.LGS 101/18 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
2. Per quanto riguarda i requisiti inerenti alla normativa sulla sicurezza e di prevenzione incendi, la Cooperativa garantisce tutti gli obblighi derivanti dal D. Lgs. 81/2008 e successive integrazioni, anche relativamente alla gestione delle emergenze, alla prevenzione incendi e del primo soccorso.
3. Gli obblighi relativi ad interventi strutturali, impiantistici e di manutenzione necessari per assicurare ai sensi del D. Lgs. 81/2008 la sicurezza dei locali sono a carico della Cooperativa che si impegna ad adeguare la stessa, il personale e l'organizzazione secondo le normative nazionali e regionali che potranno intervenire nel periodo di vigenza del presente atto.
4. La Cooperativa assicura il rispetto del novellato Titolo X del D.LGS 81/08 a seguito della pandemia Covid-19 in ogni Struttura.

#### **ART. 10 - CONTROLLI**

1. La funzione di controllo esterno rappresenta una componente essenziale per il corretto funzionamento del sistema nel suo complesso e per favorire il miglioramento della qualità delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Regionale.
2. L'Azienda si riserva di effettuare attività di controllo e vigilanza attraverso ispezioni, con le modalità che si riterranno opportune, relativamente al corretto svolgimento delle attività, alla qualità delle prestazioni erogate e al rispetto del presente accordo contrattuale.



3. La Cooperativa si impegna a mettere a disposizione la documentazione sanitaria e amministrativa inerente all'attività svolta.
4. Si conviene altresì che saranno attivati anche controlli di tipo amministrativo effettuabili sia mediante accesso diretto alla singola Struttura, sia a mezzo della documentazione amministrativa da unirsi alla richiesta di pagamento a prova della prestazione erogata.

### **ART. 11 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

1. La Cooperativa provvede mensilmente, entro i primi 10 giorni del mese successivo a quello di riferimento, ad inviare per e-mail al Servizio Amministrativo competente per territorio il rendiconto delle presenze/assenze con i nominativi dei singoli utenti corredato da dichiarazione di veridicità sottoscritta dal Responsabile/Direttore della Struttura ai sensi del DPR 445/2000.
2. Il prospetto con le presenze mensili degli assistiti deve contenere i seguenti elementi:
  - Cognome e nome;
  - Comune di residenza anagrafica dell'utente;
  - Codice fiscale dell'utente rilevato dalla tessera sanitaria;
  - Giorni di effettiva presenza/assenza o accessi presso il domicilio/Abitare Supportato;
  - Data di inizio e/o data fine.
3. Le fatture possono essere emesse solo dopo la verifica di quanto trasmesso e l'emissione del relativo ordine di acquisto delle prestazioni attraverso il sistema NSO (nodo smistamento ordini – Decreto MEF 27/12/2019).  
Qualora queste operazioni non siano svolte come sopra indicato, non può esser dato corso al regolare pagamento delle prestazioni.
4. Ai sensi dell'articolo 25 del D.L. 66/2014 vi è l'obbligo di trasmissione della fattura elettronica attraverso il Sistema di interscambio (SdI): Codice Univoco della ZD Pratese "C27NVZ".  
Per fatture elettroniche emesse ad altre Zone Distretto, ovvero ad altre Aziende Sanitarie, è compito della Cooperativa richiedere il relativo codice univoco.
5. La fattura relativa alla retta prevista nell'Art. 7 del presente atto deve essere emessa all'Azienda specificando le giornate di ospitalità e le giornate di assenza. Ciascuna fattura, riportante la dicitura salvo errori ed omissioni, deve indicare i dati necessari ai fini dell'acquisizione del DURC, il nome della Struttura, il periodo di fatturazione, la tipologia di servizio, l'assenza di obbligo all'indicazione del CIG.
6. Il pagamento delle prestazioni avviene esclusivamente a seguito di verifica sulla congruità delle giornate fatturate e previo accertamento di:
  - regolarità contributiva e assicurativa, accertata tramite il D.U.R.C. (L. 266/2002 e smi) e la certificazione di regolarità contributiva ENPAM;
  - tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 L. 13 agosto 2010, n. 136);
  - inadempimenti (art. 48bis DPR 602/73).
7. Le modalità ed i termini di pagamento per le fatture sono quelle stabilite dal D.Lgs 09/11/2012, n. 192 e s.m.i.. Relativamente agli importi a carico della Azienda, la Struttura non può chiedere anticipazioni all'assistito, né ai parenti, né al tutore legale, né può rivalersi in alcun modo nei loro confronti in caso di ritardato o mancato pagamento da parte dell'Azienda.
8. Le fatture relative agli utenti residenti in altre Aziende sanitarie devono essere inviate direttamente alle stesse.
9. Non è ammesso nessun automatismo relativo ad eventuali variazioni ISTAT.

### **ART. 12 - DEBITO INFORMATIVO**

1. La Cooperativa si impegna ad inserire nel relativo applicativo tutti i dati componenti l'RFC160, necessari alla registrazione dell'attività, nonché tutti i dati di cui necessita il Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze dell'Azienda affinché venga assolto il debito informativo regionale previsto dal flusso amministrativo corrente RFC160. La Cooperativa è tenuta a comunicare al Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze i dati da correggere ed integrare. L'Azienda comunicherà di volta in volta gli eventuali aggiornamenti nel contenuto dei dati sulla base degli atti regionale (aggiornamento RFC160).

## **ART. 13 - TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI E VERIFICA ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI**

1. Ai sensi della Deliberazione ANAC n. 371 del 27/07/2022, le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette agli obblighi di tracciabilità (Codice Identificativo di Gara) di cui all'art. 3, comma 1, Legge 136/2010; sono fatte salve diverse disposizioni normative o interpretative che dovessero intervenire nel periodo di vigenza contrattuale. La Cooperativa si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva.
2. L'Azienda, ai fini del pagamento delle competenze dovute la Cooperativa, acquisirà il documento unico di regolarità contributiva (DURC) e la certificazione di regolarità contributiva ENPAM.
3. La liquidazione delle competenze avviene esclusivamente nel caso in cui la Cooperativa risulti in regola con la contribuzione verso gli Enti previdenziali.

## **ART. 14 - EFFICACIA DELL'ACCORDO CONTRATTUALE**

1. Il presente accordo contrattuale è sottoscritto dall'Azienda USL Toscana Centro nel cui territorio la Struttura ha sede ed ha efficacia nei confronti di tutte le altre Aziende sanitarie del territorio regionale e delle Aziende sanitarie anche di altre regioni italiane che intendono usufruire delle prestazioni di cui al presente accordo nelle modalità previste all'art. 3.

## **ART. 15 – DURATA ED EVENTUALI MODIFICHE**

1. Il presente contratto ha durata triennale, entra in vigore il 01/01/2023 e scade il 31/12/2026.
2. Il presente contratto può essere rinnovato, previo accordo tra le parti debitamente recepito. È esclusa la possibilità di rinnovi taciti, dovendo essere, il rinnovo, sempre subordinato all'esito positivo delle verifiche sull'operato delle Strutture.
3. Durante la vigenza del presente contratto, le parti, di comune accordo, possono apportare modifiche al servizio in oggetto in qualsiasi momento purché ciò consti da appendice al contratto stesso adottata con formale provvedimento. Le parti si impegnano peraltro sin da ora a recepire ed applicare al presente accordo tutte le modifiche che verranno introdotte con provvedimenti degli enti o pubbliche autorità deputate, sia per quanto attiene alle tariffe che per quanto riguarda le condizioni di esercizio dell'attività.
4. Nel caso di eventuali variazioni autorizzative, la Cooperativa si impegna ad adeguare di conseguenza gli standard di gestione nel rispetto della normativa vigente.

## **ART. 16 - INADEMPIENZE, SOSPENSIONE, RECESSO, RISOLUZIONE**

### **Inadempienze e penali.**

1. Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contratto, l'Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Cooperativa dovranno essere comunicate all'Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni.
2. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell'Azienda, il competente Ufficio aziendale procede all'applicazione delle penali commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.500,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Cooperativa per le prestazioni rese.
3. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente

articolo non costituisce esonero in alcun caso per la Cooperativa dall'adempimento dell'obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

4. L'Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze.

### **Sospensione**

5. L'Azienda si riserva la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto dei requisiti previsti dall'ART. 2 del presente accordo. Di fronte a tale inosservanza sarà concesso alla Cooperativa un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell'inottemperanza, si procederà a sospendere la convenzione per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, il contratto si intenderà automaticamente risolto.

### **Recesso**

6. Qualora la Cooperativa intenda recedere dal contratto deve darne comunicazione scritta all'Azienda tramite PEC con preavviso di almeno tre mesi.
7. L'Azienda può recedere dalla convenzione per motivate esigenze di pubblico interesse o per il sopraggiungere di diversa normativa regionale o nazionale in materia, dando comunicazione scritta tramite PEC con preavviso di tre mesi. In tale caso, nessun indennizzo è dovuto alla Cooperativa da parte dell'Azienda.

### **Risoluzione**

8. L'Azienda può risolvere il contratto previa comunicazione scritta inoltrata tramite PEC e con preavviso, di norma, di un mese, nei seguenti casi:
  - reiterate contestazioni per fatturazione errata;
  - reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni del presente contratto tali da essere valutate dall'Azienda, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione del contratto;
  - sospensione dell'attività, non preventivamente concordata con l'Azienda.

### **Clausola risolutiva espressa**

9. Il presente contratto decade di diritto nei seguenti casi:
  - ritiro dell'autorizzazione/accreditamento sanitario;
  - accertato caso di incompatibilità addebitabile a responsabilità della Cooperativa;
  - in caso di condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, o per reati di tipo mafioso sulla base della normativa vigente;
  - in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

## **ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD), del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., e della deliberazione del Direttore Generale n. 179 del 30.01.2019 visibile sul sito aziendale [www.uslcentro.toscana.it](http://www.uslcentro.toscana.it) alla voce "privacy".
2. Ai sensi di quanto indicato ai punti 4, 5 e 6 del dispositivo della delibera del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro n. 179/2019, è allegato al presente accordo contrattuale, quale sua parte integrante e sostanziale, l'*Atto di nomina a Responsabile del Trattamento Dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679*, allegato n.2.
3. Il Referente trattamento dei dati competente deve provvedere con le modalità di cui all'art. 24 dell'allegato n.2 al contratto tra Azienda e Cooperativa di cui al presente provvedimento, ove è prevista la possibilità di impartire per iscritto eventuali ulteriori specifiche che dovessero risultare necessarie per il corretto svolgimento delle attività di trattamento dei dati e in considerazione dell'istituzione Gruppo

di Lavoro Protezione Dati (punto 8 del dispositivo della deliberazione del Direttore Generale n. 179/19).

#### **ART. 18 - CARTA DEI SERVIZI**

1. La Cooperativa adotta ed attua una propria Carta dei Servizi relativa a tutte le Strutture indicate nell'ART. 1, sulla base dei principi indicati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 Gennaio 1994 e dello schema generale di riferimento della Carta dei Servizi pubblici sanitari emanato con DPCM del 19-05-1995. Di detta Carta dei Servizi la Cooperativa deve dare adeguata pubblicità agli utenti nelle modalità previste dalla normativa vigente ed inviata in copia all' Azienda.

#### **ART. 19 - POLIZZE ASSICURATIVE**

1. A copertura dei rischi inerenti l'attività svolta, per conto dell'Azienda, dalle Strutture gestite dalla Cooperativa con mezzi, strumenti e personale propri, la stessa dichiara espressamente di essere in possesso della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, con massimali adeguati e dalla medesima ritenuti congrui, della polizza assicurativa a copertura del rischio incendio fabbricati, nonché della polizza infortuni in favore dei soggetti che usufruiscono delle prestazioni oggetto del presente accordo, esonerando espressamente l'Azienda da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento dell'attività oggetto dell'accordo stesso.

#### **ART. 20 - INCOMPATIBILITA'**

1. La Cooperativa si impegna ad accertare e dichiarare che nessuno dei sanitari o di altro personale che opera presso la struttura si trova in situazione di incompatibilità rispetto alla Legge 412/1991 e ss.mm.ii. art.4 co. 7 e L. 662/1996 e ss.mm.ii. art. 1 co. 5 e co. 19. Della verifica sopra indicata viene data comunicazione con apposita dichiarazione scritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. a questa Azienda al momento della sottoscrizione del presente accordo ed entro il 31 gennaio di ogni anno.  
2. È fatto altresì divieto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii. e del Piano Nazionale Anticorruzione, ai dipendenti dell'Azienda che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività del presente accordo, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso le Strutture della Cooperativa.

#### **ART. 21 - CODICE DI COMPORTAMENTO**

1. La Cooperativa è tenuta a far osservare a tutti i professionisti impiegati e a tutto il personale operante a qualsiasi titolo nelle Strutture, i principi contenuti nel codice di comportamento dell'Azienda adottato con deliberazione n. 1358 del 16.09.2016 e pubblicato sul sito aziendale alla voce: *Amministrazione Trasparente > Disposizioni Generali > Atti Generali*.

#### **ART. 22 - FORO COMPETENTE**

1. Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Prato.

#### **ART. 23 - RESPONSABILI DELL'ACCORDO CONTRATTUALE**

Sono individuati quali responsabili dell'accordo contrattuale:

a) per l'Azienda:

- per gli aspetti amministrativi:

- il Responsabile della SOS Dipartimentale Servizi Amministrativi per territorio e sociale Prato e Pistoia

- per gli aspetti professionali:

- il Direttore della UFC Salute Mentale Adulti - Prato

b) per la Cooperativa:

- il Responsabile delle Strutture convenzionate e dei servizi forniti nella figura del Legale Rappresentante di Humanitas Società Cooperativa Sociale.

#### **ART. 24 - REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO**

1. Il presente contratto sarà registrato, in caso d'uso, a cura e a spese della parte che avrà interesse a farlo.
2. Il presente accordo è in esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27/bis del DPR 26.10.1972 n° 642 e successive modifiche e integrazioni.

#### **Art 25 - CLAUSOLA DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si fa riferimento al Codice Civile ed alle altre norme di legge vigenti in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

#### **ART 26 – SOTTOSCRIZIONE**

1. Il presente accordo contrattuale viene stipulato in forma di scrittura privata non autenticata, mediante apposizione di firma digitale elettronica come prescritto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (C.A.D. - D.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005, successivamente modificato e integrato con D.Lgs n. 179 del 22 agosto 2016 n. 179 e con D.Lgs n. 217 del 13 dicembre 2017 n. 217).

#### **ALLEGATI:**

##### **Allegato 1**

Modulo di nomina a responsabile esterno del trattamento dati personali e sensibili ai sensi dell'art.28 del Regolamento UE 2016/679.

Letto, confermato e sottoscritto,

per l'Azienda USL Toscana centro - Il Direttore SOSD Servizi Amministrativi per Territorio e Sociale Prato e Pistoia - dott.ssa Cristina Maggini <i>(firmato digitalmente)</i>
---

Per Humanitas Società Cooperativa Sociale - Il Rappresentante Legale Dott. Alessio Nincheri <i>(firmato digitalmente)</i>
--